

L.G. 3/2026

138-1/2025



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Fallimenti e altre procedure concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 138-1/2025 R.G. procedimento unitario

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dalle Magistrate:

1. dott.ssa Rosangela Viteritti presidente;
2. dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice;
3. dott.ssa Marzia Maffei giudice rel.;

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentita la giudice relatrice, la seguente

sentenza DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

sul ricorso procedimento unitario n° 138-1/2025 per l'apertura della liquidazione giudiziale, promosso da:

FALLIMENTO ALIMENTITALIANI s.r.l. (P.IVA 03476650787), dichiarato dal Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 29 del 15.07.2017, depositata in cancelleria il 22.12.2017, in persona del Curatore Dott. Fernando Caldiero (C.F. CLDFNN68H23C352Z), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Salvatore Bencivinni del Foro di Paola (C.F. BNCSV77D26C588Z - indirizzo di posta certificata: avvsalvatorebencivinni@puntopec.it - fax: 0982/91882) nonché dall'Avv. Enrico Fiertler (C.F. FRTNRC75E21D086X - indirizzo di posta certificata: legale2009@pec.giuffre.it - fax 0984/21508), giusta procura in atti;
parte ricorrente

nei confronti di:

PHOENIX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (Partita I.V.A.: 03154200780), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Cosenza, alla via Pasquale Rossi



**n. 108 con il patrocinio dell'Avv. Marco Facciolla nel cui studio in Cosenza alla Via E. De Nicola
N. 42 Cond. La Piscina è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte resistente**

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2025, il Fallimento Alimentitaliani s.r.l., deducendo la sussistenza nei confronti della resistente di un ingente credito pari ad € 1.090.855,30 (euro unmilionenovantamilaottocentociquantacinque/30) oltre interessi e spese derivante dalla sentenza resa dal Tribunale di Castrovillari n. 1353/2021 del 22.12.2021, pubblicata in data 27.12.2021, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n° 209/2025 e lo stato di insolvenza della debitrice, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'intimata, ritenendo sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.).

Si è costituita la resistente che, riconoscendo l'irreversibilità del proprio stato di insolvenza, ha manifestato la propria piena adesione alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.

In particolare ha evidenziato come l'attivo patrimoniale della società (€ 30.815,44) sia palesemente e irrimediabilmente insufficiente a coprire la massa passiva e che tale conclamata incapienza, unita all'indisponibilità del socio unico a provvedere con nuovi apporti, integri a tutti gli effetti lo stato di insolvenza, inteso come impossibilità strutturale di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

All'udienza fissata per l'audizione delle parti, tenutasi in data 15 gennaio 2026, il ricorso, ritenuto sufficientemente istruito, è stato rimesso dalla giudice delegata alla decisione al collegio.

RITENUTO IN DIRITTO

La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.

Giova premettere che a seguito della riforma di cui al d.lgs. 5/2006 e al successivo d.lgs. 169/2007, presupposti per la fallibilità sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali già stabiliti dall'art. 1 r.d. 267/1942 e, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, dall'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, vale a dire: 1) un attivo patrimoniale, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 2) ricavi, in qualunque modo risultino, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non



superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.

E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di non "fallibilità" già previsti dall'art. 1, co 2, Legge Fall. (tra le tante cfr. *Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548*). Tale principio giurisprudenziale è stato del resto recepito dal d.lgs. n. 14/2019 che, all'art. 121, prevede che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) e che si trovino in stato di insolvenza. Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49, ult. comma C.C.I.I., che riprende il tenore dell'art. 15, ult. comma, L. Fall, non si può far luogo a dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore ad €. 30.000: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, u.c., l.fall. (oggi art. 49, ult. comma C.C.I.I.), non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila (cfr., tra le tante, *Cass. 14 novembre 2017, n. 26926*). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (cfr. *Cass. 3 agosto 2017, n. 19414*).

Quanto, invece, all'insolvenza di cui all'art. 2, lett. b) C.C.I.I., essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/1942, ma con argomentazioni ovviamente a tutt'oggi valide ed estensibili al tenore delle norme dettate dal C.C.I.I., che nulla ha innovato in relazione a detti aspetti, lo stato di insolvenza va inteso come "non transitoria" situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (*Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374*) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. *Cass. 15 marzo 1994, n. 2470*). In riferimento, poi, **alle società in liquidazione**, come l'odierna debitrice, la valutazione del tribunale è propriamente tesa a stabilire l'adeguatezza degli elementi attivi del patrimonio sociale a garantire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.



Ciò posto, si osserva, in punto di competenza territoriale, legittimazione della ricorrente e applicabilità delle norme sulla liquidazione giudiziale all'impresa resistente che:

- sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, avendo la debitrice sede legale nella circoscrizione del tribunale di Cosenza;
- il credito vantato dal ricorrente supera la soglia di cui all'art. 49 comma 5 C.C.I.I., cosicchè è ammissibile l'apertura della liquidazione giudiziale;
- la resistente supera le soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d) C.C.I.I. avuto riguardo all'ammontare complessivo dei debiti - considerato il debito erariale per circa sessantamila euro al netto dell'importo sospeso, da sommarsi a quello di oltre un milione di euro vantato dalla ricorrente -;
- il mancato adempimento del debito nei confronti della ricorrente, consente di ritenere credibile l'inadeguatezza degli elementi attivi del patrimonio sociale a garantire l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

Ritenuto che ricorrano, dunque, i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;

P. Q. M.

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando sull'istanza del ricorrente, così provvede: dichiara **aperta la liquidazione giudiziale di PHOENIX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (Partita I.V.A.: 03154200780);**

e, per l'effetto:

- a) nomina la dott.ssa **Marzia Maffei giudice delegata** per la procedura;
- b) nomina curatore il dott. Antonio Tancredi, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
- c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
- d) stabilisce la data dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo nel giorno 19 maggio 2026, ore 10:00;
- e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;



f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone



che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al pubblico ministero e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.

Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026

La Presidente

Rosangela Viteritti

La giudice rel.

Marzia Maffei

